



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 702 BIS CPC CON
CONTESTUALE PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

Il Giudice, dott.ssa Damiana Colla,
a scioglimento della riserva assunta sull'istanza cautelare all'udienza del
28.8.2019 nel procedimento ex art. 702 bis cpc iscritto al n. 48031/2019 da
nato in Congo il e difeso dall'Avv. M
Galdieri, nei confronti del Ministero dell'Interno, osserva quanto segue.

Il ricorrente, cittadino congolese titolare di permesso di soggiorno per asilo avendo ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato nel 2001, ha impugnato con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 24.7.2019 il provvedimento del 19.3.2019, notificato in pari data, con il quale la Questura di Roma ha dichiarato, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, l'irricevibilità dell'istanza di rinnovo di tale permesso a causa della ritenuta necessità di sua iscrizione anagrafica presso indirizzo reale e non fittizio (Roma, via Modesta Valenti, n. 61/A).

Il medesimo ha pregiudizialmente ha evidenziato di avere tempestivamente impugnato il provvedimento in questione innanzi al giudice amministrativo, per come erroneamente indicato nello stesso provvedimento, giudice che con sentenza del Tar del Lazio n. 6825/2019 del 30.5.2019 aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, cui era seguita la tempestiva introduzione del presente giudizio (nella sentenza erano richiamati i termini e le modalità di cui all'art. 11 CPA, ovvero il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato).

Nel merito, ha sostenuto, relativamente alla mancata iscrizione anagrafica presso un indirizzo reale, che secondo la normativa in vigore e l'orientamento giurisprudenziale prevalente non solo non occorre alcuna iscrizione anagrafica per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno essendo sufficiente la prova della dimora effettiva, ma anche che la residenza "convenzionale" del Comune di Roma è del tutto equiparabile a quella "reale" (legge n. 1228/1954), in quanto appositamente prevista per le persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale, previo svolgimento con esito positivo in favore del richiedente della procedura di accreditamento presso il Servizio Sociale del Municipio di riferimento, finalizzata all'accertamento della presenza della persona sul territorio e della sua volontà di rimanervi, con conseguente reperibilità (in proposito ha allegato attestazione del Municipio Roma VI delle Torri datata 5.4.2019 dalla quale risulta che il medesimo, residente in Via Modesta Valenti 61/A, "frequenta regolarmente, con cadenza settimanale o quindicinale, gli uffici del municipio per il ritiro della posta").

Ha quindi domandato, nel merito, l'annullamento, la declaratoria della nullità o di inefficacia dell'atto impugnato, con ordine all'amministrazione resistente di



rinnovare il permesso di soggiorno relativo allo status di rifugiato; in via cautelare ha chiesto, anche *inaudita altera parte* e ritenendo sussistere i presupposti di *fumus boni iuris e periculum in mora*, la sospensione del provvedimento in questione, con ordine alla controparte di provvedere al rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico nelle more del giudizio, essendo altrimenti soggetto al rischio di espulsione per tutta la durata del procedimento, oltre che privato dei diritti fondamentali ad esso connessi, in quanto privo di documenti.

All'udienza cautelare del 28.8.2019 è comparso il solo procuratore di parte ricorrente, nonostante rituale notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione all'amministrazione resistente, il quale si è riportato all'atto introduttivo; il giudice ha riservato la decisione sulla richiesta cautelare.

* * *

La domanda cautelare – da intendersi nella specie formulata come in corso di causa - appare fondata, apparendo illegittimo il mancato rinnovo da parte dell'amministrazione resistente del permesso di soggiorno per asilo politico in favore dell'odierno istante.

Pregiudizialmente deve essere rilevata la tempestività dell'effettuata riassunzione seguita alla pronuncia del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per asilo; sono infatti al riguardo applicabili le norme procedurali previste dal d.lgs. n. 25/08 ed è pacifica la giurisdizione del giudice adito, per come risultante anche dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione fin dal 1997 (cfr., Cass., SSUU, n. 4674/97 e 907/1999), in ragione della natura di diritto fondamentale della persona.

Ciò premesso, deve essere evidenziata in punto di *fumus boni iuris* l'infondatezza della motivazione sottesa al preavviso di diniego ex art. 10 bis, nonché all'impugnato provvedimento di irricevibilità ovvero quella della asserita necessità di una residenza reale in luogo della residenza convenzionale del ricorrente, sita in Roma, via Modesta Valenti.

La residenza convenzionale del ricorrente deve essere infatti del tutto equiparata ad una residenza reale, la quale ultima non costituisce affatto il presupposto per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in questione.

Gli artt. 1 e 2 della legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica) prevedono in proposito la possibilità di iscrizione anagrafica presso un determinato comune anche delle persone senza fissa dimora subordinatamente alla dimostrazione che abbiano stabilito il loro domicilio in quel comune, ossia che vi abbiano eletto domicilio e dimostrino una effettiva presenza sul territorio del comune stesso (in particolare, art. 2, terzo comma, della citata legge, secondo il quale "*Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma (di richiedere l'iscrizione nell'anagrafe nel comune di dimora abituale) la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio*"); il legislatore ha pertanto configurato un diritto soggettivo perfetto (cfr., Cass., SSUU, n. 499/2000 per la configurazione del diritto alla residenza come diritto soggettivo in senso proprio) in capo alle persone senza fissa dimora ad ottenere l'iscrizione anagrafica purchè siano domiciliate presso quel comune,



circostanza che nel caso degli indirizzi convenzionali messi a disposizione dal comune stesso è oggetto di specifica procedura di accertamento, spettando infatti al singolo comune di verificare che l'interessato sia effettivamente dimorante nel proprio territorio, e quindi a provvedere alla sua iscrizione anagrafica (essendo la questura priva di ogni competenza in materia).

L'indirizzo virtuale che i comuni assegnano alle persone senza fissa dimora costituisce dunque uno strumento di attuazione di un diritto soggettivo (ad esercitare i diritti che discendono dalla residenza) e non può costituire un ostacolo all'esercizio di tali diritti, ivi compreso quello al rinnovo del permesso di soggiorno.

Ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 84/2002 e del "Regolamento sul sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio di Roma Capitale" di cui alla delibera della Giunta Capitolina del 3.3.2017, n. 31, infatti, l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presso l'indirizzo di via Modesta Valenti risulta subordinata al rilascio di una dichiarazione di disponibilità all'iscrizione anagrafica a cura del Servizio Sociale del Municipio di riferimento; in tal modo risulta previsto un coinvolgimento preventivo ed obbligatorio del servizio sociale al fine dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica presso la residenza fittizia, coinvolgimento finalizzato ad accertare l'effettività della domiciliazione del richiedente sul territorio capitolino e la sua eventuale reperibilità.

Nel caso di residenza fittizia pertanto la verifica circa la presenza effettiva della persona senza fissa dimora avviene preventivamente rispetto all'iscrizione anagrafica ed all'esito della menzionata procedura, con la conseguente irrilevanza della successiva verifica circa la presenza effettiva del ricorrente sul territorio romano, altrimenti introducendosi un requisito affatto previsto dalla legge ed ingiustificatamente condizionante il rilascio del permesso di soggiorno, piuttosto subordinato al solo permanere delle ragioni della protezione.

Si evidenzia peraltro che anche alla luce degli artt. 5 e 9 del TU n. 286/98 per le persone senza fissa dimora il domicilio nel territorio del comune costituisce presupposto per l'iscrizione anagrafica, mentre non appare necessario procedere agli accertamenti relativi all'abitudine dell'indirizzo (accertamenti comunque svolti dal Servizio Sociale del Municipio nel caso di autorizzazione alla residenza convenzionale), invero nella specie oggetto di specifica prova documentale (cfr., attestazione servizio sociale in atti del 5.4.2019 prot. n. 66957).

Tutto ciò considerato e sul presupposto che non risultano invero in contestazione i presupposti per il permanere dello *status* di rifugiato in capo all'istante (valutazione che comunque non sarebbe di competenza della questura che è priva di ogni potere discrezionale di accertamento circa la sussistenza del diritto ed è obbligatoriamente tenuta al rilascio del titolo, ma della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ex artt. 5 e 33 d.lgs. n. 25/08, in presenza dei presupposti indicati negli artt. 9 e ss. del d.lgs. n. 251/07; cfr., Cass., SSUU, n. 11535/09; Cass., n. 26641/2016; Cass., 16221/2012; Cass., n. 26481/2011), la domanda cautelare appare adeguatamente fornita di *fumus*.

Quanto al presupposto del *periculum in mora* ed all'urgenza di provvedere, deve condividersi quanto evidenziato dal ricorrente circa l'irreparabilità del pregiudizio che il medesimo subisce per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno in questione, atteso che questo non solo vede compromessa, nel corso del tempo necessario ad ottenere tutela del proprio diritto in via ordinaria, la sua possibilità di proseguire il già intrapreso percorso di integrazione e di esercitare i



suoi diritti fondamentali (ad esempio, lavoro, salute e alloggio), ma risulta altresì messa a rischio la sua stessa possibilità di permanenza sul territorio italiano, essendo attualmente privo di permesso di soggiorno e conseguentemente esposto al costante pericolo di essere espulso, trattenuto e rimpatriato in Congo.

Deve essere quindi riconosciuto in via cautelare in favore del ricorrente il diritto al rinnovo da parte della Questura di Roma del permesso di soggiorno per asilo politico in favore del ricorrente, con ordine di immediato rilascio del relativo documento, ferma la prosecuzione dell'intrapreso giudizio sommario di cognizione e la fissazione della relativa udienza come da dispositivo, da notificare all'amministrazione resistente in ragione del diverso termine per la sua costituzione previsto ex lege in relazione ai procedimenti ex art. 702 bis cpc.

P.Q.M.

- in accoglimento dell'istanza cautelare, ordina alla Questura di Roma l'immediato rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico in favore nato in Congo
- visto l'art. 702 bis cpc, fissa per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 5.2.2020 ore 10.15, assegnando termine per la costituzione dell'amministrazione resistente nel giudizio sommario di cognizione sino a dieci giorni prima dell'udienza;
- dispone che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente provvedimento alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto.

Si comunichi CON URGENZA a cura della Cancelleria.

Roma, 6/9/2019

IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla

